



## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2, che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”, ridefinendone le competenze e attribuendo ad esso le funzioni e i compiti in materia di politica energetica già spettanti al Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativo al mercato interno dell’energia elettrica, che abroga il regolamento (CE) e che abroga il regolamento (CE) n. 714/2009;

**VISTO** il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” e, in particolare, gli articoli 1, comma 1 e 37, comma 3;

**VISTA** la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11, recante “Disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l’estero”;

**VISTO** il Regolamento CE 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine;

**VISTO** il regolamento della Commissione europea 2015/1222 del 24 luglio 2015 che stabilisce le linee guida sull’allocazione della capacità e la gestione delle congestioni, individuando nel *market coupling* il modello europeo per l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera nei mercati del giorno prima e infragiornaliero dell’energia elettrica;

**VISTA** la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014” e, in particolare, l’articolo 26, comma 1, lettera d) che, apportando modificazioni all’articolo 37, comma 3 del decreto legislativo 93/2011, ha previsto che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”, nel seguito: Autorità) individui le modalità



e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati”;

**VISTA** la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016” e, in particolare, l'articolo 33;

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità del 14 ottobre 2015, 483/2015/R/eel, recante “Approvazione delle regole per l'allocatione della capacità di trasporto transfrontaliera valevoli a partire dall'anno 2016”;

**VISTO** l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, con cui sono emanati indirizzi all'Autorità e a Terna S.p.A. (nel seguito: Terna) sulla capacità assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2021, al fine di garantire il rispetto degli accordi internazionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d) della legge 29 luglio 2015, n. 115;

**VISTA** la lettera del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020 alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce la riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021, per una capacità massima commisurata al valore della media dei picchi mensili di prelievo relativi al triennio precedente all'anno di determinazione della capacità;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2022 la riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino, per una capacità massima commisurata al valore della media dei picchi mensili di prelievo relativi al triennio 2018-2020, è pari a circa 47 MW;

**VISTA** la lettera del 15 dicembre 2014 con cui il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 6.4 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, riconosce a favore dello Stato della Città del Vaticano, fino al 31 dicembre 2022 una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero, rilevando altresì che ulteriori iniziative per il miglioramento dell'efficienza energetica da adottare nei prossimi anni potranno consentire eventuali adeguamenti della suddetta riserva di capacità;

**VISTA** la lettera del 10 settembre 2021 del Segretario Generale dello Stato della Città del Vaticano con cui è richiesto il rinnovo della riserva di capacità di importazione nella misura di 45 MW anche per l'anno 2022;



VISTA la nota del 29 settembre 2021 con la quale Edison S.p.A. comunica al Ministero della transizione ecologica e a Terna S.p.A., che, a seguito di una razionalizzazione delle proprie partecipazioni all'estero, la partecipazione in Kraftwerke Hinterrhein AG (nel seguito: KHR) è trasferita a Edison International Shareholdings S.p.A., società di nuova costituzione interamente controllata da Edison S.p.A., a decorrere dal 1° ottobre 2021;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2022 le modalità per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di KHR di Innerferrera sito in Svizzera a favore di Edison International Shareholdings S.p.A., in applicazione dell'Accordo e del Protocollo stipulati tra Italia e Svizzera e ratificati dall'Italia con legge 9 marzo 1955, n. 317;

**adotta**

## **I SEGUENTI INDIRIZZI**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente atto reca indirizzi per l'Autorità e Terna sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2022, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e 37, comma 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni.

### **Articolo 2**

*(Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2022 in ottemperanza ad accordi internazionali)*

1. Terna, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, assegna, per l'anno 2022, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese, in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto.



2. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui agli accordi citati in premessa e l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto è utilizzata esclusivamente all'interno degli Stati ai quali è stata assegnata.
3. Terna, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, misura i prelievi orari di ciascuno Stato intercluso comunicandoli ogni tre mesi al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, con riferimento alla Repubblica di San Marino, rende nota la capacità commisurata al valore della media dei picchi mensili di prelievo relativi al triennio precedente all'anno di determinazione della capacità, arrotondato all'intero prossimo.
4. Terna assegna per l'anno 2022 alla Edison International Shareholdings S.p.A. la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison International Shareholdings S.p.A. consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni finali ed entrata in vigore)*

1. Del presente atto di indirizzo è data pubblicità mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del Ministero della transizione ecologica [www.mite.gov.it](http://www.mite.gov.it).

  
Roberto Cingolani